

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. - Edilizia e Territorio n.42



## COPIANIFICAZIONE

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	02/11/10 P. 11	PROGETTI E CONCORSI-Paesaggio, progettisti nel labirinto della tutela	Francesco Nariello	1
--------------------------------------	----------------	---	--------------------	---

## INSTALLAZIONE IMPIANTI

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	02/11/10 P. 9	Gli installatori chiedono un albo obbligatorio	Giuseppe Latour	2
--------------------------------------	---------------	--	-----------------	---

## CODICE DEI CANTIERI

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	02/11/10 P. 15	Nella miniriforma degli appalti l'esclusione ritorna automatica	Valeria Uva	3
--------------------------------------	----------------	---	-------------	---

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	02/11/10 P. 15	TRATTATIVA PRIVATA RADDOPPIATA		4
--------------------------------------	----------------	--------------------------------	--	---

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	02/11/10 P. 15	L'Autorità: Alt ai localismi		5
--------------------------------------	----------------	------------------------------	--	---

## COPIANIFICAZIONE

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	02/11/10 P. 11	PROGETTI E CONCORSI-ROMPICAPPO NORMATIVO		6
--------------------------------------	----------------	--	--	---

## SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	02/11/10 P. 11	PROGETTI E CONCORSI-Crisi senza conseguenze per i big dell'ingegneria	Aldo Norsa, Giuseppe Pedeliento	7
--------------------------------------	----------------	---	------------------------------------	---

## CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	02/11/10 P. 10-12	NORME E DOCUMENTI-Certificazione energetica, sul fai da te l'Emilia Romagna non segue le Linee guida	I Ristian Fabbri	8
--------------------------------------	----------------------	--	------------------	---

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	02/11/10 P. 13-15	In Valle d'Aosta il rilascio del certificato energetico è limitato alle persone fisiche	Giuliano Dall'O'	11
--------------------------------------	----------------------	---	------------------	----

Regioni in ordine sparso sulla pianificazione: nessuna ha chiuso l'iter con il ministero

# Paesaggio, progettisti nel labirinto della tutela

Il dossier curato da Italia Nostra denuncia il ritardo delle Regioni e il «far west» delle regole locali

DI FRANCESCO NARIELLO

**L**a copianificazione segna il passo. La definizione insieme al ministero dei Beni culturali degli strumenti paesaggistici nelle diverse Regioni italiane va al rallentatore: nessuna amministrazione ha chiuso il cerchio sull'adeguamento del piano, mentre in diversi casi l'iter deve ancora compiere il primo passo. Le norme di tutela per le aree vincolate sul territorio nazionale, dunque, formano ancora un mosaico: dalla Calabria, che ha firmato l'intesa col Mibac ma è tuttora sprovvista di una disciplina di tutela, alla Sardegna, dove lo scorso giugno è partita la revisione del Ppr approvato meno di quattro anni fa. È questo il quadro tracciato da Italia Nostra, l'associazione ambientalista che ha appena presentato il primo rapporto nazionale sulla pianificazione paesaggistica.

«L'obiettivo iniziale era di fornire un quadro aggiornato della copianificazione – ha detto **Maria Pia Guermandi**, autrice del rapporto insieme a **Veio De Lucia** –. Un'attività che avrebbe dovuto essere, a oltre due anni e mezzo dall'approvazione definitiva del codice dei beni culturali, a un avanzato grado di elaborazione. Ci siamo invece resi conto che si trova in uno stato di scandalosa impasse». Le Regioni, osserva l'associazione, «non hanno un piano paesaggistico adeguato sebbene il codice prevedesse che entro il 31 dicembre 2009 tutte si dotassero di un piano che mettesse ordine nel far west della legislazione sul territorio».

Il codice Urbani prevede, in particolare, che la pianificazione in aree vincolate sia competenza regionale, ma è riconosciuta al ministero la partecipazione obbligatoria alla scrittura di quelle parti del piano che riguardano beni vincolati con atti amministrativi ad hoc o in base all'appartenenza alle categorie geografiche-territoriali tutelate «ope legis» (che coprono circa il 47% del territorio italiano). Ed è proprio allo scopo di avviare la pianificazione congiunta, che può essere estesa anche all'intero territorio regionale, che Regioni e ministero possono stipulare intese per definire le mo-

dalità di elaborazione dei piani.

Alla prova dei fatti, però, le amministrazioni, si presentano in ordine sparso. Con Regioni che non sono neanche partite, come Liguria, Basilicata e Molise, e altre, come il Veneto, dove è appena iniziata, si legge nel rapporto, «una mera ricognizione tecnico-giuridica-cartografica dei vincoli».

La mappa stessa delle normative vigenti in materia di paesaggio è molto frammentata. In Lombardia, ad esempio, è stato recentemente predisposto uno schema di piano paesaggistico all'interno del Ptr (approvato a inizio 2010) realizzato unilateralmente dalla Regione e senza «dialogo» col Mibac. Diversa la situazione in Toscana, dove è forte la centralità dei Comuni anche per le decisioni sulle aree vincolate ed è stato attribuito valore paesistico al piano di indirizzo territoriale (pubblicato nel 2007). Caso a parte quello della Sardegna: dopo una lunga fase di assenza di strumenti di tutela paesaggistica, la cosiddetta legge «salvacoste» del 2004 è divenuta il primo tassello del piano paesaggistico regionale, approvato circa due anni dopo. La nuova Giunta (in carica dal 2009), tuttavia, ne ha già iniziato la revisione. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Entro l'anno si sceglie tra un sistema volontario e uno abilitante Gli installatori chiedono un albo obbligatorio

DI GIUSEPPE LATOUR

**R**ivoluzione in arrivo per gli installatori di impianti da rinnovabili. Entro il 31 dicembre prossimo il ministero dello Sviluppo economico varerà il decreto di recepimento della direttiva 2009/28/Ce.

E introdurrà i criteri che le imprese del settore avranno l'obbligo di rispettare per montare, ad esempio, stufe a biomasse, sistemi fotovoltaici o pompe di calore a geotermia. Ma, sebbene manchino solo due mesi alla scadenza del termine, dalle stanze del Ministero non trapelano ancora dettagli sui contenuti del testo. Tanto che le associazioni di categoria temono brutte sorprese.

Qualcuno, addirittura, sospetta che il decreto possa restare nei cassetti. Non

sarebbe la prima volta che agli impiantisti capita qualcosa del genere, anche se dallo Sviluppo economico assicurano che il lavoro procede secondo le scadenze. E fissano una "road map" in base alla quale a metà novembre il testo dovrebbe arrivare nelle mani delle associazioni di categoria. Mentre a inizio dicembre toccherebbe al passaggio in Consiglio dei ministri.

La questione principale è legata al dettato della direttiva, che offre un'opzione tra certificazione e qualificazione. «Con la prima – spiega **Guido Pesaro**, responsabile nazionale della **Cna impianti** – si intende un sistema volontario, che non è una condizione necessaria per lavorare. Con la qualificazione, invece, si definisce un percorso abilitativo obbligatorio. Noi siamo per questa se-

conda ipotesi: bisogna fare un corso di formazione, al termine del quale si ottiene un attestato che consente di operare e che va mantenuto con i corsi di formazione». Dal Ministero, però, sarebbero trapelati segnali che vanno nella direzione opposta a quella auspicata dagli artigiani.

L'altro punto riguarda la disciplina transitoria. «Bisogna evitare la sovrapposizione tra Dm 37 (la norma che regola la qualificazione delle imprese impiantistiche) e il nuovo decreto», continua Pesaro. Oggi, in mancanza di una norma, le rinnovabili vengono installate da imprese qualificate come elettriche o termoidrauliche. Se, ad esempio, non fosse previsto dal nuovo decreto un inquadramento per chi già installa gli impianti da rinnovabili, si rischierebbe di far uscire qualche impresa dal merca-

to all'improvviso.

Infine, c'è la partita della competenza sulla formazione. Quasi certamente sarà demandata alle Regioni. Ma, conclude Pesaro: «Ci deve essere uniformità sulla durata dei corsi, sui contenuti della formazione e sulla composizione delle commissioni d'esame. Non può succedere che in Lombardia le commissioni siano composte da professori universitari, mentre altrove tirino dentro il primo che passa per strada.

In questo modo, potrà essere rispettata la seconda scadenza che pone la direttiva: il 31 dicembre del 2012. Entro quella data, infatti, il sistema dovrà essere completamente attivo e oliato. E gli impiantisti dovranno cominciare a conseguire le loro abilitazioni specifiche per le rinnovabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Sotto soglia fuori tutte le offerte anomale – Il Governo proroga la qualificazione più morbida Nella miniriforma degli appalti l'esclusione ritorna automatica

PAGINA A CURA DI VALERIA UVA

**E**sclosure automatica delle offerte anomale possibile per tutto il sotto soglia e requisiti morbidi di qualificazione estesi per altri tre anni, per imprese e progettisti.

Accoglie due importanti istanze delle imprese la mini-riforma del codice degli appalti, messa a punto dal ministero delle Infrastrutture e trasformata in un emendamento del Governo al disegno di legge Calderoli sulla semplificazione.

A scorrere l'elenco delle modifiche si capisce che siamo di fronte a un intervento correttivo abbastanza pesante, su più parti del codice (comprese le opere strategiche) al punto da poter essere classificato come una mini-riforma.

Tra gli interventi più attesi c'è anche quello sulle offerte anomale: sfidando in modo aperto la commissione europea che già una volta aveva aperto una procedura di infrazione contro di noi per l'esclusione automatica sotto soglia, il ministro **Altero Matteoli** prova a reintrodurre il meccanismo che deve andare a decimare in prima battuta i candidati nelle gare più piccole.

Probabilmente proprio per superare le obiezioni che potrebbero arrivare da Bruxelles l'esclusione automatica viene riproposta come misura temporanea, fino al 2013, facendo leva sulla difficile congiuntura del mercato delle opere pubbliche e, in particolare, di quelle minori. La fascia passerebbe, appunto, dall'attuale milione ai 4,8 della attuale soglia europea.

Sempre in chiave anti crisi va letta anche la proroga delle norme di favore per la qualificazione, in scadenza a dicembre. Si tratta della possibilità di utilizzare per qualificarsi i fatturati e i lavori, scegliendo tra i migliori cinque anni del decennio e non più rimanendo ancorati ai cinque anni solari dalla data di attestazione.

Le condizioni di maggior fa-

vore valide per altri tre anni fino al 2013 sono estese anche alla qualificazione per le gare di progettazione.

Un'altra proroga che arriva a termine già scaduto (marzo 2009, si veda il n. 6/2010 di Edilizia e territorio) è quella per le operazioni di revisione straordinaria dei certificati lavori. Viene concesso un altro anno per terminare, ma si svuota un po' di significato l'intera operazione perché si eliminano le sanzioni per chi non collabora con l'Authority.

Sempre richiesto dalle imprese c'è anche l'innalzamento della trattativa privata, che addirittura arriverebbe alla soglia del milione di euro, con dieci imprese da invitare.

## OPERE STRATEGICHE

Per la prima volta il Governo impone un termine e lo accompagna con una sanzione. L'idea è quella di prevedere che tra la pubblicazione della delibera Cipe di approvazione del progetto in Gazzetta e l'uscita del bando non possano passare più di 90 giorni, pena la revoca del finanziamento.

A volte però l'intoppo è a monte: e in particolare nei difficili passaggi tra il Cipe e la Corte dei conti per la registrazione. Tagliati di 30 giorni anche i tempi per la conferenza di servizi, scesi a 60 giorni passati i quali l'autorità proponente può chiudere a maggioranza.

## LE TAPPE

L'emendamento – che sarà discusso e approvato dalla commissione Affari costituzionali questa settimana – interviene anche in modo incisivo sulle cause di esclusione dalle gare, andando soprattutto a rendere più «aperto» il procedimento di esclusione dopo le segnalazioni delle stazioni appaltanti: per la prima volta, infatti, si concede un potere discrezionale all'Authority che lo esercita in contraddittorio con l'operatore. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## TRATTATIVA PRIVATA RADDOPPIATA

L'emendamento del Governo al Ddl semplificazione

Argomento	Norme attuali	Norme future
<b>Cause di esclusione</b>		
Condanne	Concorrente ammesso se intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato	Concorrente ammesso anche a fronte di reato depenalizzato o condanna revocata
Sicurezza	Esclusione per gravi infrazioni risultanti dall'Osservatorio	Esclusione per gravi violazioni del Tu sicurezza
False dichiarazioni	Automatica annotazione nel Casellario ed esclusione per un anno per appaltatori e subappaltatori che dichiarano falsi requisiti	La stazione appaltante o la Soa segnala i casi di falso all'Autorità che decide la sospensione per un anno dopo solo se rileva dolo o colpa grave. Dopo un anno esclusione cancellata in automatico
Documentazione	Nell'autocertificazione il concorrente deve indicare anche le condanne per le quali ha beneficiato delle non menzionate	Nell'autocertificazione non vanno dichiarate tutte le condanne estinte, revocate o i reati depenalizzati
<b>Varie</b>		
Procedura negoziata	Ammessa per lavori fino a 500mila euro con almeno 5 imprese invitate	Ammessa per lavori fino a un milione di euro con almeno 10 imprese invitate
Procedura ristretta semplificata	Ammessa per lavori fino a un milione di euro	Ammessa per lavori fino a 1,5 milioni di euro
Subentro	Deve essere previsto nel bando di gara	Sempre ammesso in via facoltativa
Finanza di progetto	Ammesse proposte extra programmazione sulla base dello studio di fattibilità senza prelazione	Ammesse proposte extra programmazione sulla base di un progetto preliminare e del piano economico asseverato. C'è la prelazione
Qualificazione	Fino a tutto il 2010 possibile utilizzare i migliori lavori (progetti) degli ultimi dieci anni, anziché cinque	Prorogato al 2013 il possibile utilizzo dei migliori lavori (progetti) degli ultimi dieci anni, anziché cinque
Esclusione automatica offerte anomale	Possibile solo per lavori sotto il milione di euro	Fino al 2013 possibile per tutti i lavori sotto soglia
Verifica straordinaria certificati lavori	Doveva essere già conclusa. Sanzioni per chi non collabora	Conclusione prorogata al 2011. Nessuna sanzione
<b>Opere strategiche</b>		
Pubblicazione bando	Nessun limite temporale per il bando	Bando da pubblicare entro 90 giorni dalla delibera Cipe pena la revoca dei fondi
Conferenza di servizi	Dura 90 giorni	Dura 60 giorni



## L'Autorità: Alt ai localismi

**L'**Autorità di vigilanza sui contratti pubblici richiama il Veneto e tutte le altre stazioni appaltanti che inseriscono nei bandi clausole di favore e di protezione per le imprese locali.

La prassi – ha scritto l'Autorità in un comunicato diffuso sul sito – è contraria ai principi europei di parità di trattamento, concorrenza e uguaglianza e va disapplicata «anche quando trova conferma in disposizioni normative regionali».

Nel comunicato non è ufficialmente precisato il destinatario del richiamo che ha comunque una portata generale, ma alcune indiscrezioni suggeriscono di guardare al Veneto. Questa Regione infatti ha varato un piano di piccole opere pensato soprattutto in chiave anticrisi.

Sono in tutto 150 milioni destinati però a una miriade di piccoli interventi, tutti rigorosamente al di sotto dei 500mila euro.

Questo anche per approfittare della norma del codice degli appalti che consente la trattativa privata. Riletta in chiave locale: la delibera infatti impone di invitare alle procedure imprese locali, con sede nel territorio.

Ma l'Autorità non è d'accordo: «I bandi di gara non possono contenere simili clausole discriminanti – si legge nel comunicato che richiama precedenti delibere – e questi principi valgono anche per gli appalti sotto soglia».

Ma le amministrazioni locali si troveranno strette tra due fuochi: il monito dell'Autorità (al quale non possono seguire sanzioni) e la minaccia concreta dell'assessore ai Lavori pubblici del Veneto, **Massimo Giorgetti** che li ha avvertiti: «Se dai controlli emergerà che gli enti locali non adotteranno la delibera regionale i finanziamenti saranno revocati e se ne dovrà fare carico direttamente l'ente inadempiente». ■

■ [www.avcp.it](http://www.avcp.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## ROMPICAPO NORMATIVO

*Il «paesaggio» regione per regione*

**Piemonte** – Non si è mai dotato di piani paesistici, ma solo di alcuni piani settoriali. Il piano paesaggistico è stato adottato in Giunta a fine 2009. Iter non concluso

**Liguria** – Nel luglio 2009 adottata una variante del piano territoriale di coordinamento paesistico (1986) relativa a 82 Comuni

**Lombardia** – È stato recentemente predisposto uno schema di piano paesaggistico, all'interno del Ptr, approvato nel gennaio 2010

**Friuli Venezia Giulia** – Privo di un piano paesaggistico

**Veneto** – In vigore alcuni piani d'area, tra i quali quello della Laguna di Venezia. Nel 2009 adottato il Ptrc. Prevista la formazione di un piano paesaggistico

**Emilia Romagna** – Piano paesistico del 1993. Nella legge regionale 23/2009 il futuro piano per il paesaggio è configurato come la somma dei piani di coordinamento provinciali e dei piani strutturali comunali

**Toscana** – Non sono mai stati redatti i piani paesistici Galasso né i piani urbanistico-territoriali con valenza paesistica. Attribuito valore di piano paesistico al Pit

**Marche** – Piano paesistico ambientale del 1989. Dal 2001 è iniziata la revisione

**Umbria** – Documento di avvio del nuovo piano urbanistico territoriale

**Lazio** – Adottato nel 2007 il piano territoriale paesistico regionale. Dopo la pubblicazione nel febbraio 2008 sono giunte alla Regione circa 18mila osservazioni. Tuttora in corso di formazione

**Abruzzo** – Piano paesistico approvato nel 1990 articolato in 11 ambiti. Nel 2006 è stata affidata all'esterno la formazione del nuovo piano, ancora in elaborazione

**Molise** – Piano territoriale (adeguamento alla legge Galasso) a carattere quasi esclusivamente descrittivo. Non iniziato iter di copianificazione

**Campania** – Non dotata di pianificazione paesistica, a eccezione del piano urbanistico territoriale della Costiera amalfitana e della Penisola sorrentina del 1987. Vigenti 14 piani paesistici realizzati dalle soprintendenze nel 1996

**Basilicata** – Non dotata di piano paesaggistico esteso all'intero territorio regionale, attualmente in fase di redazione ai sensi del Dgr 366/2008. Copianificazione non avviata

**Puglia** – Piano urbanistico territoriale per il paesaggio (Putt/p) del 2000. Nel 2010 adottata la proposta nuovo piano paesaggistico

**Calabria** – Non dispone di piani paesistici. A gennaio 2010 la Giunta ha approvato il quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica (Qtr/p), mai approvato in Consiglio. A dicembre 2009 iniziato iter copianificazione

**Sardegna** – Nel 2004 la legge «salvacoste» (8/2004) diviene il primo tassello del piano paesaggistico regionale approvato nel settembre 2006. Con il cambio di Giunta avviata la revisione piano dal giugno 2010. Copianificazione in corso

**Nota:** Sicilia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dall'obbligo di adeguamento di copianificazione ai sensi del codice dei beni culturali.

*Fonte: Primo rapporto nazionale sulla pianificazione paesaggistica*





Fatturato stabile, ma più utili per le grandi società impegnate solo nella progettazione

# Crisi senza conseguenze per i big dell'ingegneria

DI ALDO NORSA E GIUSEPPE PEDELIENTO

**L'ingegneria pura resiste meglio alla crisi. È questo il quadro che emerge dall'analisi dei bilanci dei big del settore** che si dedicano esclusivamente alle attività di progettazione.

L'indagine sul top dell'offerta di ingegneria organizzata completa l'analisi (svolta per conto dell'Oice) pubblicata sul numero 36/2010 di «Progetti e Concorsi». Ma mentre i dati della rilevazione Oice (cumulativi) derivano da un campione di 125 aziende quelli (analitici) di questa indagine danno conto solo delle 27 società di «consulting engineering» (cioè di «ingegneria pura») che nel 2009 superano la soglia dei 10 milioni di fatturato.

Cosa si evince confrontando le due radiografie dell'offerta? Se le 118 (su 125) società di «consulting engineering» incluse nel campione per Oice riducono il fatturato dell'8,1%, queste prime 27 (di cui 20 in comune alle due indagini) resistono meglio. Esse fatturano 880,6 milioni (+0,8% su base annua), migliorano la redditività operativa (+7,7% l'Ebitda) e recuperano

quella complessiva (+42,3% l'utile netto) con solo tre imprese in perdita (a fronte di 4 nel 2008). E soprattutto soddisfa la marginalità della gestione caratteristica (il rapporto Ebitda/fatturato passa da 12,7% a 13,6%), si riduce del 45,3% l'indebitamento (già non rilevante) e si accresce del 15,5% il patrimonio netto.

Come si spiegano questi miglioramenti (rispetto a un 2008 già non negativo) in un quadro di crisi di tutti gli indicatori congiunturali? Con il fatto che le società al vertice hanno alcune «freccie al loro arco» che mancano alle più piccole. A cominciare dalla loro maggiore internazionalizzazione (quattro sono filiali di primari gruppi stranieri), dall'appartenenza a gruppi che assicurano mercati «captive» e remunerativi, dalla capacità di risalire la «catena del valore» per svolgere ruoli manageriali (di interventi).

## LE SOCIETÀ AL VERTICE

Va premesso che la classifica esclude le società di ingegneria che operano nella forma della «committenza delegata», principalmente nel settore pubblico come – per citare le più grandi e note – **Infrastrutture Lombarde**, **Mm**, **Italferr** (gruppo Fs), **Roma Metropolitane**, **Svilup-**

**po Sistema Fiera**. A guidare il vertice del «consulting engineering» si trova anche quest'anno **Spea** (gruppo Atlantia) che opera quasi esclusivamente per il suo azionista (Autostrade) e nel 2009 mette a segno una prestazione record (sia operativa che reddituale). Al secondo posto c'è **Tecnomare** (Eni) che nel 2009 mantiene lo status quo grazie ad attività oil&gas nei cinque continenti; segue **Technital**, specializzata nella progettazione di opere stradali e marittime e sempre più proiettata all'estero (45% dei ricavi). Poi **Net Engineering** (che frena la «crescita esterna»), **Sina**, la maggiore realtà della divisione engineering (comprendente anche **Sineco**) del gruppo Gavio e **Coteba**, filiale italiana del gruppo francese Artelia, attiva nel settore del project construction management.

Settimo è **Studio Altieri** (che consolida Svei con un fatturato di 24,5 milioni), ottava è **Mwh**, branch italiana del gruppo statunitense leader nelle cosiddette «wet infrastructures», nona è **D'Appolonia**, (con il 50% dei ricavi all'estero) mentre decima è **Italconsult**, per cui la direzione lavori arriva a incidere per il 75% dei ricavi. Fuori dalla «top

10» si trova **Proger** (la cui proprietà è divisa tra i gruppi Recchi e Tosoni) che risana la grave perdita del 2008 grazie alla diversificazione nell'oil&gas. Tra chi insegue, merita segnalare **Bonifica**, che pur riducendo il fatturato più di ogni concorrente in classifica conta su un rilancio con un portafoglio ordini vicino agli 80 milioni, **Thetis**, spin off di ingegneria del **Consorzio Venezia Nuova**, seguita da **Idroesse Infrastrutture**, terzo campione di crescita e tra i più internazionalizzati (75% all'estero), **Lotti**, 193° tra le international design firms di Enr, Aecom Italy e **Urs Italia** (filiali degli omonimi gruppi stranieri, attivi nell'ingegneria ambientale) che entrambe chiudono il 2009 in perdita. Seguono **Favero & Milan**, che conta su filiali in Cina, Germania, Romania e Russia, **Politecnica**, una delle due coop (con **Ambiente**) in classifica e **Erm Italia**, filiale dell'omonima holding britannica. Le ultime posizioni sono occupate da **Rpa**, che si segnala come uno dei sei «advisors» prequalificati per la nuova autostrada in Libia, e **Rocksoil**, operante nella nicchia della geoingegneria. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Certificazione energetica, sul fai da te l'Emilia Romagna non segue le Linee guida

La Regione ha adeguato la propria normativa (del 2008) alle novità introdotte a livello nazionale dal Dpr 59/2009 e dalle Linee guida. Non ha però recepito la possibilità di autodichiarazione da parte del proprietario con automatico inserimento in classe G.

DI KRISTIAN FABBRI (\*)

**I**l 20 settembre 2010 la Regione Emilia Romagna ha approvato la deliberazione della Giunta regionale n. 1362 (Dgr 1362/2010) che modifica gli allegati di cui alla parte seconda della delibera di assemblea legislativa 156/2008 (Dal 1362/2010) in vigore dal 1° ottobre del 2010.

L'obbligo di redazione dell'attestato di certificazione energetica scatta in caso di compravendita, locazione o nuova costruzione.

## Le regole nazionali

Dall'adozione della Dal 156/2008, entrata in vigore dal 1° luglio 2008, sono stati emanati, a livello nazionale il Dpr 59/2009 che fissa a livello nazionale le metodologie di calcolo e i requisiti minimi (pubblicato il 12 giugno 2009) e il Dm 26 giugno 2009 «Linee guida per la certificazione energetica» (pubblicato il 10 luglio 2009), che fissa i contenuti minimi della certificazione energetica a livello nazionale, per le Regioni che non abbiano adottato propri provvedimenti.

I provvedimenti di cui sopra prevedono che le Regioni e le Province autonome, che abbiano già adottato

propri provvedimenti in materia, «adottino misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti» (articolo 6, comma 3, Dpr 59/2009), e l'articolo 4 del Dm 26 giugno 2009 individua gli «Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici» che devono essere comuni per tutti i provvedimenti regionali: i dati informativi e la valutazione "speedometrica" (da "speed" veloce) quale è il «grafico delle prestazioni energetiche globale e parziali» (o "cruscotto").

A seguito di tali provvedimenti la Regione Emilia Romagna ha deciso di rivedere e adeguare la Dal 156/2008 con la Dgr 1632/2010.

## I requisiti minimi

Le principali modifiche introdotte dalla Dgr 1362/2010 riguardano i requisiti minimi, riportati negli allegati 2 e 3 e l'aggiornamento delle definizioni dell'allegato 1.

In particolare è stata introdotta la definizione di «trasferimento a titolo oneroso», che chiarisce gli atti per

i quali è obbligatorio redigere l'Attestato di certificazione energetica e la definizione di «trasmissione termica periodica (Yie)» e di copertura a verde, previste dal Dpr 59/2009.

Inoltre sono stati reintrodotti tutti i riferimenti normativi (Units 11300 e norme collegate) precedentemente eliminate con la Dgr 1390/2009.

La revisione degli allegati ha portato all'aggiornamento della tabella relativa alle dotazioni minime dei sistemi Bacs (domotica), l'Emilia Romagna è l'unica Regione che norma tale tecnologia.

## Il nuovo

Nel caso di edifici di nuova costruzione (o assimilabili), le principali modifiche ai requisiti minimi di prestazione energetica riguardano:

- l'eliminazione dell'obbligo di verificare il rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione invernale, mantenendo il rispetto dei valori limite Epi ed Epacs per riscaldamento e acqua calda sanitaria;

- la revisione delle tabelle con i valori limite dell'indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria Epacs (ta-

@ Il testo della delibera dell'Emilia Romagna su:  
[www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com](http://www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com)

belle B.1 e B.2), e in conformità con i criteri di calcolo previsti dalla Units 11300 parte 2;

- l'introduzione del livello minimo di fabbisogno di energia termica utile per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe,invol), in conformità con l'articolo 4, comma 3 del Dpr 59/2009, al fine di ridurre il rischio di surriscaldamento degli ambienti, dovuto, ad esempio, all'eccesso di superfici vetrate, e quindi il ricorso agli impianti di climatizzazione estiva.

### Le fonti rinnovabili

Rimane l'obbligo di dotazione minima degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, per la produzione di acqua calda sanitaria e per la produzione di energia elettrica, e sono chiarite le soluzioni compensative per soddisfare tale obbligo (micro - o mini - cogenerazione, acquisto quote equivalenti). Il requisito minimo del 50% di energia prodotta da Fer per l'acqua calda sanitaria può essere soddisfatto anche utilizzando soluzioni e/o impianti ad alta efficienza energetica.

La definizione delle fonti energetiche rinnovabili è stata aggiornata con la definizione prevista dalla direttiva 2008/2009/Ce, che prevede la possibilità di valorizzare il contributo delle pompe di calore. Nel caso di impianti alimentati a biomasse (pellets, cippato ecc.) sono stati introdotti i criteri per il riconoscimento della quota parte di energia rinnovabili in base ai requisiti del generatore a biomasse e dell'involucro.

Nel caso di edifici pubblici, a uso pubblico o di proprietà pubblica, i limiti sono più severi (del 10%) come già previsto nel Dpr 59/2009, articolo 4, commi 22 e 23.

### Le ristrutturazioni

Nel caso di interventi parziali su edifici esistenti, quali ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ecc. è prevista la possibilità di verificare l'indice di prestazione energetica Ep, in alternativa alla verifi-

## LE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

**Il nuovo allegato 8 della Dgr 1362/2010 al fine di chiarire i criteri per la valutazione della prestazione energetica degli edifici introduce una distinzione tra le metodologie di calcolo, che contemplano l'insieme delle attività che vanno dal reperimento delle informazioni alla emissione dell'attestato, e i metodi di calcolo, che si riferiscono all'algoritmo di calcolo della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso.**

**Nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione è obbligatorio adottare metodologia e metodo di calcolo di progetto o standardizzato: i dati devono essere riferiti all'edificio così come costruito calcolati secondo le Units 11300.**

**Nel caso di certificazione di edifici esistenti è possibile reperire i dati di ingresso mediante procedure di rilievo diagnostico, o verifica documentale eccetera adottando diversi livelli di precisione degli algoritmi previsti dai metodi di calcolo: le norme Units 11300, l'utilizzo del Docet (edifici residenziali fino a 3.000 m<sup>2</sup>) o della procedura semplificata dell'allegato 8 (edifici residenziali fino a 1.000 m<sup>2</sup>) identica a quella prevista dalle linee guida nazionali.**

**Nel caso di edifici privi di impianto di riscaldamento la Regione Emilia Romagna prevede che non siano calcolati gli indici di prestazione energetica e che l'Attestato sia emesso senza l'attribuzione di un classe energetica. Rimane l'obbligo di indicare le caratteristiche energetiche dell'involucro e le soluzioni per il miglioramento della prestazione energetica. Questa scelta si differenzia rispetto al Dm 26 giugno 2009, che prevede di attribuire agli edifici privi di impianto termico, il riscaldamento mediante dispositivi elettrici (allegato 1, Dm 26 giugno 2009).**

**Con la nuova norma vengono definite nel dettaglio le modalità di certificazione di singole unità immobiliari in edifici collettivi. In particolare nel caso in cui l'edificio sia dotato di un impianto termico centralizzato senza sistemi di contabilizzazione del calore, la valutazione della prestazione energetica deve essere riferita all'intero edificio. Non sono previsti criteri di ripartizione della potenza termica del generatore di calore nel caso di certificazione energetica di singole unità immobiliari in edifici collettivi. Per questa ragione la Dgr 1362/2010 introduce l'obbligo per «gli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari in relazione alla metodologia applicabile».**

ca delle trasmittanze dei singoli componenti edilizi. Viene introdotto l'obbligo di verificare la trasmittanza termica periodica (Yie) delle chiusure opache, in alternativa alla massa superficiale, per ridurre i consumi energetici in regime estivo.

Per gli interventi sugli impianti termici in edifici esistenti (impianti nuovi o ristrutturati) la novità riguarda la possibilità di derogare all'obbligo di realizzare impianti termici centralizzati, solo nel caso in cui si attesti, nella relazione tecnica il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energeti-

co dell'edificio con una diversa tipologia di impianto.

### La Relazione tecnica

La Relazione tecnica (allegato 4) è stata aggiornata e rivista in maniera tale da facilitare la lettura e corrispondenza tra i valori di progetto e i valori limiti di legge. Nella dichiarazione di rispondenza, nel caso di edifici di nuova costruzione è stato introdotto l'obbligo di nominare il soggetto certificatore incaricato ai sensi della Dal 156/2008, come specificato anche nell'allegato 6.

Rimangono invariati i documen-

ti e le procedure amministrative: la Relazione tecnica (Rt), a firma del tecnico abilitato, deve essere presentata in sede di Dichiarazione di inizio lavori e l'Attestato di qualificazione energetica (Aqe) conforme all'allegato 5, deve essere presentato in sede di Dichiarazione di fine lavori a firma del tecnico abilitato e della direzione lavori.

In tali documenti devono essere riportati gli interventi progettati e il rispetto agli specifici valori limite, e l'Attestato di qualificazione energetica costituisce il documento mediante il quale l'amministrazione comunale verifica il rispetto dei limiti di legge.

L'Attestato di certificazione energetica, obbligatorio nel caso di nuove costruzioni, compravendite e locazioni (dal 1° luglio 2010) a titolo oneroso, non sostituisce l'Attestato di qualificazione energetica, dato che i due documenti hanno contenuti e finalità diverse.

#### Le procedure

L'allegato 6 definisce la «Procedura di certificazione energetica degli edifici» e, rispetto alla precedente versione, sono definite nel dettaglio le tipologie di applicazione della certificazione energetica.

In particolare si specifica che si considerano non soggetti alla certificazione energetica gli edifici il cui "uso standard" non prevede impieghi energetici, quali ad esempio box, cantine, autorimesse, depositi, ecc., anche se facenti parte della medesima unità abitativa. Nel caso di edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, la certificazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone. L'allegato 6 elenca gli atti di trasferimento per i quali non è necessario l'attestato quali, ad esempio, divisioni con o senza conguaglio, sentenze dell'autorità giudiziaria eccetera.

La procedura di certificazione energetica degli edifici viene dettagliata e prevede che il soggetto cer-

**POCHI IN CLASSE A**  
**133.219**  
**gli attestati di certificazione energetica registrati dal 2008**

**3%**  
**gli edifici nuovi in classe A**

**55-58%**  
**gli edifici esistenti in classe G-F**

tificatore rediga una informativa da presentare al richiedente, con la quale lo informa del possesso dei requisiti previsti dalla Dal 156/2008, e delle metodologie adottate per la valutazione energetica.

Nel caso di edifici di nuova costruzione nomina e incarico al soggetto certificatore devono avvenire prima dell'inizio lavori e devono essere dichiarati nella relazione tecnica, presentata in sede di Dichiarazione di inizio lavori.

La Regione Emilia Romagna non prevede la procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, invece prevista al punto 9 delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica.

#### Gli atti

La nuova definizione di trasferimento a titolo oneroso data dalla delibera dell'Emilia Romagna include gli atti relativi a: compravendita o permuta con trasferimento del diritto di proprietà, ivi comprese le cessioni d'azienda.

Non rientrano invece in questa definizione (e non hanno quindi l'obbligo di certificazione energetica) gli atti di divisione con o senza conguaglio, i conferimenti in società, le fusioni e scissioni societarie, le sentenze, atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

#### I contenuti

L'Attestato di certificazione energetica deve essere emesso da parte del soggetto certificatore me-

dante la procedura telematica (Sace) con attribuzione del codice univoco identificativo su ogni pagina. La revisione della Dal 156/2008 ha comportato l'aggiornamento del software Sace, la cui nuova versione è on line dal 5 ottobre 2010. Al fine di rispettare quanto previsto dal Dm 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali" la Dgr 1362/2010 introduce due novità relative ai contenuti dell'attestato:

- la classificazione dell'edificio in base alla prestazione dell'involucro edilizio in regime estivo, in funzione dell'indice Epe, invol;
- il "cruscotto", un metodo di valutazione veloce della prestazione energetica totale e parziale, che consente di comparare il certificato con quelli emessi sul territorio nazionale.

#### La targa energetica

La Dgr 1362/2010 prevede che tutti gli edifici già certificati siano dotati di una targa energetica da apporre all'esterno dell'edificio con indicata la classe energetica. Il formato e i contenuti della targa energetica sono in corso di elaborazione.

#### I primi risultati

Dall'entrata in vigore della Dal 156/2008 e del sistema Sace per l'invio telematico (1° gennaio 2009) sono stati registrati oltre 133.219 Attestati di certificazione energetica, di questi circa il 30% a seguito di intervento edilizio. Le prime elaborazioni del database regionale evidenziano che la maggior parte dei certificati emessi riguarda edifici residenziali (90% nuove costruzioni e 80% atti di compravendita). Gli edifici di nuova costruzione si collocano per il 45-48% in classe B o C, mentre gli edifici in classe A risultano essere circa il 3%. Nel caso di edifici esistenti il 55-58% degli edifici si colloca in classe G o F, mentre il 27-30% in classe D o C e solo lo 0,30% in classe A. ■

(\*) *Consulente servizio Politiche energetiche Regione Emilia Romagna*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# In Valle d'Aosta il rilascio del certificato energetico è limitato alle persone fisiche

Attualmente si applicano le regole nazionali previste dal Dlgs 192/2005 e dalle Linee guida sia per quanto riguarda le procedure di calcolo che per l'assegnazione delle classi energetiche. Ma la Regione sta elaborando norme specifiche.

DI GIULIANO DALL'O'

**N**el «Bollettino Ufficiale» n. 40 del 28 settembre 2010 la Regione autonoma Valle d'Aosta ha finalmente pubblicato la Dgr 2236 che approva le modalità di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e dei soggetti ispettori.

La delibera in questione è attuativa di due articoli della legge regionale di riferimento, la n. 21 del 2008: l'articolo 10, che riguarda i soggetti certificatori e l'articolo 11 che invece riguarda i soggetti con funzione di ispettore.

Per la gestione della procedura di accreditamento la Regione si avvale di Coa Energia, una società interamente partecipata dalla Regione.

Il Coa Energia eserciterà quindi le funzioni di organismo di accreditamento, svolgendo nello specifico le seguenti attività: verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione; iscrizione e permanenza nell'elenco regionale dei soggetti certificatori; sorveglianza sulle attività svolte dai soggetti certificatori, anche

**Testo a pagina 34**

mediante controlli a campione.

La procedura di accreditamento diventerà operativa non appena il Coa Energia predisporrà l'avviso pubblico di accreditamento dei certificatori energetici corredato dei relativi allegati tecnici.

**La conoscenza della procedura e della metodologia devono essere accertate dagli Ordini e dai Collegi professionali**

**Le novità in arrivo**

Prima di entrare nell'esame specifico della delibera, è opportuno fare alcune considerazioni sullo stato di attuazione della certificazione energetica in Valle d'Aosta.

La Regione attualmente sta attraversando un periodo transitorio nel quale si applicano le regole del Dlgs 192/2005, la certificazione energetica quindi segue lo schema delle Linee guida nazionali sia per quanto riguarda la procedura di calcolo di riferimento, che è la Uni Ts 11300, sia per quanto riguarda l'assegnazione delle classi energetiche.

La Regione, tuttavia, sta portando avanti una sua interpretazione riguardo questi due punti, ossia calcolo e classificazione. Tra qualche settimana dovrebbe essere approvata, e successivamente pubblicata, una Dgr che definisce il metodo di calcolo che dovrebbe fare riferimento alle Uni Ts 11300 per le parti già pubblicate, ossia le parti 1, 2 e 3, dovrebbe sostanzialmente recepire i contenuti della attuale bozza della parte 4 e completare il tutto con delle integrazioni che consentano ai certificatori di effettuare le valutazioni delle prestazioni energetiche ai fini della certificazione in modo completo, tenendo conto quindi delle diverse configurazioni impiantistiche. Non appena le Uni Ts 11300 saranno pubblicate nella

## ■ IL RUOLO DELL'ARPA

**Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta è accreditata dalla Giunta regionale come soggetto di supporto al Coa Energia nello svolgimento delle ispezioni e degli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalla Lr 21/2008. Nello svolgimento delle attività ispettive l'Arpa può avvalersi esclusivamente di risorse professionali dotate in pratica degli stessi requisiti richiesti per i soggetti certificatori. All'interno del territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta è stabilita l'incompatibilità tra i due ruoli: chi certifica, quindi, non può allo stesso tempo svolgere funzioni ispettive. In caso di compresente iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici, l'esercizio della funzione ispettiva è autorizzato solo a seguito di sottoscrizione di apposita istanza di sospensione dalla potestà di rilascio di attestati di certificazione, all'uopo predisposta dal Coa Energia.**

**I soggetti certificatori che rilasciano l'attestato di certificazione in modo non conforme con le regole stabilite e approvate a livello regionale incorre nella sospensione dell'accreditamento. Dopo tre sospensioni l'accreditamento è irrevocato definitivamente.**

loro completezza la Regione si potrebbe adeguare.

Il criterio di assegnazione delle classi energetiche potrebbe essere diverso rispetto a quello nazionale, ma ancora non esiste una bozza definitiva. I criteri di classificazione verranno pubblicati, ma con tempi più lunghi, con una successiva Dgr.

Il completamento dell'iter di recepimento della direttiva 91 a livello regionale, sempre in coerenza con i principi generali del Dlgs 192, dovrebbe avvenire con una ulteriore Dgr che definirà i requisiti minimi obbligatori per gli edifici. La Regione sta inoltre predisponendo un software di calcolo, denominato Beauclimat, che dovrebbe distribuire gratuitamente ai certificatori energetici, anche questi potranno comunque utilizzare un software commerciale, purché sia garantita la coerenza con la procedura di calcolo che verrà approvata.

La situazione legislativa e normativa della Regione autonoma della Valle d'Aosta è quindi ancora in fase di completamento, anche se questa situazione transitoria non ostacola di fatto l'applicazione della certificazione energetica degli

edifici che attualmente, lo ricordiamo, segue le regole delle Linee guida nazionali.

### I requisiti

Passando ora ai punti che maggiormente caratterizzano la Dgr appena pubblicata, si nota come la scelta sia stata quella di considerare soggetto certificatore esclusivamente persone fisiche.

I requisiti di base sono tre: il primo è il possesso di una laurea magistrale in ingegneria e architettura, laurea o diploma in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica con l'iscrizione all'Ordine o al Collegio professionale di riferimento, il secondo la frequenza di corsi specifici di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati alla Regione o dagli Ordini e Collegi professionali ed effettuati sulla base delle modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale e il terzo è la conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale accertata, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

In alternativa alla frequenza del corso è possibile dimostrare il conseguimento di un'esperienza professionale almeno triennale, comprovata da una dichiarazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività: 1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici; 2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale o estiva; 3) progettazione energetica di edifici e di impianti; 4) diagnosi energetiche.

Possono ottenere l'accreditamento, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei certificatori, i soggetti che sono in possesso di requisiti equivalenti conseguiti in altre regioni o in Stati della Comunità europea.

### Il ruolo degli Ordini

Nella procedura di accreditamento gli Ordini e Collegi professionali hanno un ruolo attivo: la Dgr, infatti, stabilisce che la conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale sia accertata proprio dagli Ordini e Collegi professionali aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e dagli Ordini e Collegi professionali aventi sede al di fuori del territorio regionale attraverso la stipula di apposita convenzione con la Regione stessa, secondo lo schema di convenzione approvato.

### L'esame

L'accertamento della conoscenza della procedura dovrà vertebre sulla verifica della conoscenza dei seguenti temi: normativa regionale (Lr 21/2008) e relative delibere attuative; specificità del metodo regionale di calcolo completo e semplificato; specifiche del software regionale per la certificazione energetica Beauclimat; procedure inerenti al sistema di certificazione energetica regionale.

La prova di accertamento dovrà prevedere un questionario con

un minimo di 20 domande a scelta multipla a 4 opzioni sulle tematiche sopra elencate. La prova di accertamento si potrà ritenere superata se le risposte errate saranno inferiori al 25% rispetto alle domande totali.

L'accesso al procedimento per ottenere l'iscrizione all'elenco dei certificatori avviene su richiesta individuale e volontaria dell'interessato: la richiesta può essere presen-

tata in qualunque momento.

Il procedimento di accreditamento prevede la valutazione della richiesta, svolta attraverso la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, e, in caso di esito positivo, l'iscrizione all'elenco regionale e l'abilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo per la redazione dei certificati energetici. La valutazione è svolta sempre dal

Coa Energia nel termine di 30 giorni naturali dalla data di presentazione della richiesta, fatti salvi gli effetti derivanti da errori, incompletezza od omissione di documentazione da parte del richiedente.

La nuova Dgr definisce anche le regole per l'accreditamento dei soggetti esterni di supporto al Coa Energia nello svolgimento delle attività ispettive. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA